

**Verbale di deliberazione n. 07/2013
del Consiglio comunale**

**Oggetto: Art. 14 D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22.12.2011 n. 214.
Determinazione aliquota per l'applicazione del tributo comunale sui servizi TARES.**

L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di Febbraio, alle ore 20:40, nella sala delle riunioni, sita presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati ai sensi dell'art.9 dello Statuto comunale, si è convocato il Consiglio comunale.

Ass.ingiust.	Presente	Ass.giust.
Noletti Michela – Sindaco	X	
Bonani Daniele	X	
Borriello Ciro	X	
Carrara Franco	X	
Eccher Graziano	X	
Fanti Giorgia	X	
Fedrigoni Moreno	X	
Marchesi Renzo	X	
Paris Cristian	X	
Paris Diego	X	
Sabatini Andrea	X	
Torresani Angelo	X	
Vender Matteo	X	
Vender Nadia	X	
Vinante Loredana	X	

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dr.Daniel Pancheri.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Michela Noletti, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la medesima per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n.9 dell'Ordine del giorno.

Oggetto: Art. 14 D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22.12.2011 n. 214. Determinazione aliquota per l'applicazione del tributo comunale sui servizi TARES.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con precedente deliberazione consigliare di data odierna n.06/2013 si è provveduto ad approvare il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi comunali indivisibili;

la T.A.R.E.S, cui viene attribuita natura tributaria, si articola in due componenti: una relativa ai rifiuti e una destinata alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi indivisibili;

l'art. 14, comma 29, del D.L. 06.12.2011, n. 201 ammette tuttavia la possibilità per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale, di prevedere con regolamento, l'adozione, in luogo del tributo sui rifiuti, di una tariffa avente natura di corrispettivo, limitando l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, determinata ai sensi del comma 13 del citato articolo, ossia applicando una maggiorazione da 0,30 a 0,40 euro per metro quadrato;

richiamato l'art. 14, comma 31, del D.L. 06.12.2011, n. 201 secondo il quale *“la tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* per cui il servizio può continuare ad essere svolto dalla Comunità della Val di Non secondo quanto previsto dalla convenzione in essere;

rilevato pertanto che il nuovo *Regolamento della Comunità della Val di Non per l'applicazione della tariffa d'igiene ambientale* riprende, con i necessari adattamenti, i contenuti dei Regolamenti per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani attualmente in vigore nei rispettivi Comuni e demanda ai Comuni l'approvazione di un regolamento per la disciplina del tributo sui servizi di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011, n. 201;

richiamato l'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 in base al quale *“alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi per i servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato”*;

atteso che secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 13-bis del D.L. 201/2011, a fronte del gettito derivante dall'applicazione del tributo sui servizi è prevista una equivalente riduzione delle somme assegnate ai Comuni a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, e per la Provincia Autonoma di Trento questo avviene secondo le procedure previste dall' art. 27 della L. 42/2009;

visto in particolare il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale di data 30.10.2012 nel quale si stabilisce che *“le parti decidono di rinviare a specifico provvedimento assunto d'intesa le modalità di trattenuta di tale maggior gettito sui fondi di parte corrente, in analogia a quanto operato per il maggior gettito IMUP-ICI(.)”*;

ritenuto, in considerazione della situazione economico-finanziaria del Comune di Rumo, di non procedere all'applicazione della maggiorazione fino a 0,40 €/mq.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera a), del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:

- dal responsabile del Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa ;
- dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 “*Misure urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito in legge dall'art. 1 della L. 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di determinare in 0,30 euro per metro quadrato il tributo a copertura dei costi per i servizi indivisibili del Comune come previsto dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011;
2. di dare atto peraltro che il gettito derivante dall'istituzione del tributo sui servizi verrà trattenuto dalla Provincia Autonoma di Trento sui fondi di parte corrente della finanza locale, con modalità non ancora determinate e che quindi non produrrà effetto di copertura reale dei costi dei servizi comunali;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
4. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della L. 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In relazione al disposto di cui all'art.56 della L.R. 04.01.1993, n.1, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. Daniel Pancheri

In relazione al disposto di cui all'art.56 della L.R.04.01.1993 ed art.17, c.27 della L.R. 23.10.1998, n.10, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Martina Bresadola

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to sig.ra Michela Noletti

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
f.to sig. Moreno Fedrigoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Daniel Pancheri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.54 - L.R. 04.01.1993, n.1)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13.03.2013 all'albo pretorio comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Daniel Pancheri

Addì, 13.03.2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.54, 2° comma, della L.R. 04.01.1993, n.1.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Daniel Pancheri

Addì,

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Ai sensi del 3° comma dell'art.54 della L.R. 04.01.1993, n.1, vista l'urgenza, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Daniel Pancheri

Addì,

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Daniel Pancheri

Addì,